



STATUTO di ANCI LIGURIA

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA CONGRESSUALE DEL 09 GIUGNO 2016

INDICE

TITOLO I: Struttura

- Articolo 1 Costituzione – denominazione – sede pag. 1
- Articolo 2 Scopi..... pag. 1
- Articolo 3 Soci e quote associative pag. 2
- Articolo 4 Organi..... pag. 3
- Articolo 5 L’Assemblea dei Soci..... pag. 3
- Articolo 6 Il Presidente pag. 4
- Articolo 7 L’Ufficio di Presidenza pag. 4
- Articolo 8 Il Consiglio Direttivo pag. 6
- Articolo 9 Il Direttore Generale pag. 6
- Articolo 10 Il Collegio Sindacale pag. 7
- Articolo 11 La Consulta Regionale dei Piccoli Comuni e delle Unioni di Comuni e dei Comuni derivanti da Fusione pag. 7
- Articolo 12 La Conferenza Regionale dei Consigli Comunali pag. 7
- Articolo 13 Il Coordinamento Regionale di Anci Giovane pag. 8
- Articolo 14 Federsanità Anci Liguria..... pag. 8
- Articolo 15 Consulte, Commissioni permanenti e Responsabili di settore pag. 8
- Articolo 16 Decadenza..... pag. 9

TITOLO II: Funzionamento

- Articolo 17 Organizzazione amministrativa..... pag. 9

TITOLO III: Norme finali

- Articolo 18 – Scioglimento dell’Associazione pag. 9
- Articolo 19 - Approvazione e modificazione dello Statuto..... pag. 9
- Articolo 20 - Fondo Patrimoniale di Garanzia e Fondo di Gestione pag. 10
- Articolo 21 - Norma transitoria pag. 10

TITOLO I STRUTTURA

Articolo 1 Costituzione, Denominazione, Sede

E' costituita Anci Liguria di seguito anche denominata Associazione.

Organismo di base dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci).

L'attività associativa è rivolta agli Enti locali liguri previsti dall'ordinamento: Comuni, Unioni di Comuni ed ogni altra forma associativa di essi, Province e/o Enti di Area vasta, Città Metropolitana di Genova così come definiti dal TUEL d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni tra cui la fondamentale Legge 56/2014.

Anci Liguria opera con lo spirito dello Statuto Nazionale dell'Anci ed ha sede in Genova.

Articolo 2 Scopi

L'Associazione opera senza alcuno scopo di lucro per dare piena attuazione al dettato della Carta Costituzionale nonché ai diritti ed agli interessi degli Associati nell'ambito della Regione.

Favorisce le iniziative unitarie e promuove la partecipazione alla gestione dei poteri locali, quale espressione degli interessi e delle aspirazioni delle popolazioni amministrare.

Essa rappresenta il patrimonio storico, culturale e la tradizione delle Associazioni rappresentative degli Enti locali che si sono nel tempo accorpate in Anci Liguria quali: Associazione Regionale dei Comuni Liguri, UNCEM LIGURIA - ARLEM, UNIONE REGIONALE PROVINCE LIGURI, LEGAUTONOMIE LIGURIA. Attua, peraltro, tutte le iniziative necessarie per l'unificazione delle associazioni delle autonomie.

Promuove il coordinamento delle attività delle Amministrazioni associate, studia e propone iniziative a favore dello sviluppo economico e sociale delle stesse mantenendo collegamenti operativi con la Regione Liguria, con gli Organi periferici dello Stato, nonché con tutte le altre organizzazioni regionali esistenti.

Anci Liguria cura la segreteria ed il coordinamento del CAL (Consiglio delle Autonomie Locali) della Liguria.

Svolge azione negoziale politica ed amministrativa in relazione al CAL verso la Regione Liguria.

Per il raggiungimento dei propri obiettivi Anci Liguria promuove convegni e dibattiti, corsi di formazione per amministratori e dipendenti, pubblica studi, atti anche a mezzo di propri organi di stampa, rappresenta gli interessi degli Associati, promuove e coordina lo studio e la soluzione, anche con proposte articolate, di problemi che interessano gli Associati, promuove ed incoraggia iniziative per elevare l'educazione civica dei cittadini liguri e per diffondere la conoscenza delle istituzioni territoriali.

L'Associazione può stipulare convenzioni o addivenire ad accordi o protocolli d'intesa con soggetti pubblici e privati, enti no profit, laddove individui una confluenza di obiettivi ed interessi riguardanti il medesimo territorio, anche attraverso l'erogazione di servizi tramite organismi in forma societaria, nei quali detenga una partecipazione anche non maggioritaria o di controllo.

L'Associazione eroga agli Enti locali della Liguria e agli altri Enti associati servizi informativi, di comunicazione sociale e pubblica, o altri servizi rientranti nelle finalità e nei compiti istituzionali dell'Associazione.

Nell'esercizio di tali attività per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione può operare quale centrale di committenza, ai sensi del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per conto dei Comuni liguri e degli altri Associati nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali che regolano tale attività.

La costituzione degli organismi, o la partecipazione ad essi, anche senza il vincolo della proprietà maggioritaria, finalizzata alla realizzazione di iniziative e all'erogazione di servizi, è deliberata dall'Ufficio di Presidenza, che nomina parimenti i rappresentanti dell'Associazione negli organi. La delibera specifica la modalità attraverso cui gli indirizzi dell'Associazione sono recepiti dal soggetto partecipato, i contenuti essenziali dello Statuto e gli strumenti attraverso cui avviene il referto ed il controllo sull'osservanza degli indirizzi impartiti e sui risultati conseguiti.

Articolo 3 **Soci e quote associative**

Sono Soci di Anci Liguria gli Enti di cui all'art. 1 comma 2 che abbiano aderito mediante atto formale di adesione. Possono aderire inoltre ad Anci Liguria, previa specifica deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, altri Enti di derivazione comunale dei Comuni Liguri e/o di rappresentanza territoriale (parchi, consorzi, ecc.) che ne condividano le finalità.

Gli Enti si associano con un unico atto all'Ance come sistema comprendente Anci Nazionale e Anci Regionale, così come previsto dallo Statuto Nazionale, il valore delle rispettive quote associative è stabilito in conformità a quanto disposto dallo Statuto Nazionale dell'Associazione (art. 32 quote nazionali e art. 33 quote regionali).

Per quanto riguarda gli Enti non previsti dall'Associazione Nazionale, essi si associano alla sola Anci Liguria e corrispondono la sola quota regionale.

L'adesione si intende a tempo indeterminato salvo recesso. Il recesso, assunto con atto formale dell'organo competente è comunicato all'Associazione con lettera raccomandata entro il 31 ottobre di ogni anno ed avrà effetto a partire dal primo giorno dell'anno successivo.

Il mancato versamento delle quote associative comporta la decadenza dall'Associazione che sarà deliberata dall'Ufficio di Presidenza. La condizione di morosità è perseguita nei termini e con gli strumenti giuridicamente consentiti finalizzati alla riscossione.

Il mancato pagamento della quota associativa non consentirà al socio l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo in seno all'Associazione.

I rappresentanti di un Ente associato dichiarato decaduto o che abbia receduto dall'Associazione, decadono dalla carica.

Articolo 4 **Organi**

Sono Organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci.
- b) Il Presidente.
- c) L'Ufficio di Presidenza ed i Vicepresidenti.
- d) Il Consiglio Direttivo.

I compensi relativi alle riunioni degli Organi consistono in quanto stabilito ai sensi di legge nel Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'Associazione.

Il requisito minimo essenziale per poter ricoprire incarichi all'interno dell'Associazione (escluse le funzioni tecniche) è quello di essere qualificato in una delle seguenti fattispecie (Sindaco, Assessore, Consigliere, Presidente o Legale rappresentante degli organismi associati) all'interno degli enti definiti dall'art. 1 comma 2.

Articolo 5
ASSEMBLEA DEI SOCI
Composizione, convocazione, compiti

L'Assemblea è costituita dai Sindaci, Presidenti o Legali rappresentanti degli Organismi Associati; all'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Consiglieri nazionali liguri, i membri del Consiglio Direttivo Regionale dell'Associazione, i componenti delle Conferenze, delle Consulte, dei Coordinamenti, delle Commissioni, nonché di Federsanità di Anci Liguria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, che la presiede, con comunicazione spedita agli aventi diritto al voto almeno 15 giorni prima della data fissata; essa deve contenere gli argomenti da affrontare e gli orari e il luogo della prima e seconda convocazione.

In caso di decadenza del Presidente dalla carica per qualsiasi ragione, la convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Vice Presidente Vicario o, se assente, da un Vice Presidente.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, se richiesto da almeno 1/10 degli Enti associati. La convocazione deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta.

L'Assemblea può deliberare sugli argomenti comunicati nell'Ordine del giorno in prima convocazione quando sia stata verificata la partecipazione di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione, da tenersi almeno il giorno successivo, quando siano presenti almeno il 20% degli aventi diritto al voto.

Funge da segretario dell'Assemblea il Direttore Generale dell'Associazione.

L'Assemblea:

- approva le modifiche statutarie alla presenza del notaio;
- approva il regolamento di Organizzazione e Contabilità;
- dibatte i temi di particolare importanza per i Soci;
- si riunisce annualmente almeno due volte, per l'approvazione del bilancio, di norma, entro il 31 dicembre e, comunque, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo e per l'approvazione del conto consuntivo, di norma entro il 31 maggio e, comunque, non oltre il 30 giugno successivo.

Il diritto di voto può essere consentito soltanto al legale rappresentante dell'Ente Socio (salvo sua propria delega scritta ad altro amministratore dello stesso Ente).

Con cadenza quinquennale è convocata l'Assemblea Congressuale Regionale che elegge gli organi di cui all'art. 4 nonché il Collegio Sindacale di cui all'art. 10, secondo le modalità previste con apposito regolamento congressuale approvato dall'Ufficio di Presidenza.

Tale Assemblea è convocata, entro 6 mesi dalle ultime consultazioni elettorali amministrative dei Comuni in cui si verifica la tornata elettorale amministrativa con una chiamata al voto della più alta percentuale di elettori liguri. In ogni caso, qualora si verificano tornate elettorali

amministrative che determinano decadenza di oltre il 40% dei componenti degli organi deve essere convocata l'Assemblea Congressuale Regionale straordinaria.

L'Assemblea nomina un Ufficio di Presidenza oltre a 3 (tre) scrutatori che assumono anche la funzione della verifica poteri.

L'Assemblea elegge altresì i delegati dell'Assemblea Nazionale.

Articolo 6 IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Congressuale Regionale fra gli amministratori aventi il requisito minimo essenziale di cui all'art. 4 comma 3 degli Enti associati e dura in carica, un quinquennio; il Presidente è il rappresentante legale della Associazione e cura le relazioni ed i rapporti esterni.

Il Presidente convoca e presiede le Assemblee ordinarie, straordinarie e congressuali; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, e l'Ufficio di Presidenza.

Il Presidente decade quando viene a mancare il requisito minimo essenziale richiesto per l'elezione negli Organi ed è sostituito dal Vice Presidente Vicario od, in subordine, da uno dei Vice Presidente, iniziando da quello con maggiore anzianità elettiva nella carica.

Articolo 7 L'UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Ufficio di Presidenza è l'organo collegiale deliberativo. Esso dura in carica un quinquennio

Esso è costituito da componenti con voto deliberativo e componenti con voto consultivo.

Sono componenti con voto deliberativo eletti dall'Assemblea Congressuale Regionale:

- Il Presidente.
- Il Vice Presidente Vicario.
- I Vice Presidenti – nel numero di 3 (tre).

Sono componenti di diritto con voto consultivo:

- Il Sindaco della Città Metropolitana di Genova.
- I Presidenti delle Province e/o Enti di Area vasta.
- Il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL).

- Il Coordinatore della Consulta dei Piccoli Comuni, delle Unioni di Comuni e dei Comuni derivanti da Fusione.
- Il Coordinatore della Conferenza dei Consigli Comunali.
- Il Coordinatore di ANCI Giovane.
- Il Presidente di Federsanità ANCI Liguria.

La carica di componente con voto deliberativo ha carattere esclusivo e prevalente. I componenti con voto deliberativo rinunciano ad esercitare, qualora ne siano titolari il voto consultivo.

Partecipa ai lavori con funzione istruttoria e verbalizzante il Direttore Generale.

L'Ufficio di Presidenza può invitare ai propri lavori, senza che abbiano diritto di voto ed anche in continuità, i Coordinatori di Commissioni, il Collegio Sindacale, rappresentanze del Consiglio Direttivo o di altri organismi ritenuti utili alle proprie deliberazioni.

L'Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente, che lo presiede, almeno 5 giorni prima della riunione ed almeno 24 ore prima in caso di urgenza. In prima convocazione la seduta è valida purché sia registrata l'unanimità dei componenti con voto deliberativo; in seconda convocazione, il giorno successivo, la seduta è valida purché vi sia la presenza di almeno 3 componenti con voto deliberativo.

In caso di impedimento del Presidente, l'Ufficio di Presidenza è presieduto dal Vice Presidente Vicario ed in subordine da altro Vice Presidente secondo anzianità d'appartenenza agli Organi ed in caso di parità, secondo anzianità anagrafica.

L'Ufficio di Presidenza si riunisce, di norma, almeno una volta al mese. La convocazione avviene anche quando è richiesto da metà dei componenti con voto consultivo.

Per ogni seduta deve essere redatto dal Direttore Generale dell'Associazione apposito verbale e controfirmato dal Presidente o dal Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza.

Esso assume deliberazioni e predispone atti in merito alle seguenti materie:

- a) Adotta il programma annuale di attività proposto dal Consiglio Direttivo.
- b) Predispone il bilancio preventivo e le sue variazioni ed il conto consuntivo dell'Associazione da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea.
- c) Predispone il regolamento di Organizzazione e Contabilità, da fare approvare all'Assemblea dei Soci.
- d) Attua le deliberazioni dell'Assemblea e gli indirizzi del Consiglio Direttivo circa l'orientamento e le decisioni dell'Associazione su singole e rilevanti tematiche.
- e) Delibera in merito alla partecipazione dell'Associazione a società ed organismi.

f) Determina l'ammontare annuale della quota associativa addizionale ai sensi dell'art. 39 dello statuto dell'Anci Nazionale.

g) Approva i regolamenti dell'Associazione (tra cui quello congressuale di cui all'art. 5) e degli organismi aderenti all'Associazione, delle Consulte, Conferenze e Commissioni stabilmente costituite.

h) Elabora proposte all'Assemblea Congressuale per le modifiche statutarie.

i) Cura la presenza e la posizione politica di Anci Liguria presso il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria.

j) Ogni altra deliberazione collegiale di ordinaria e straordinaria amministrazione non assegnata ad altri Organi, funzioni o figure di cui al presente Statuto.

In caso di decadenza, dimissioni o cessazione della funzione di uno dei Vice Presidenti, subentra il primo dei non eletti della graduatoria stilata in seguito all'Assemblea Congressuale Regionale.

Qualora si verifichi la decadenza, dimissione o cessazione del Vice Presidente Vicario, in seguito al subentro del primo dei non eletti, ne assume la funzione il Vice Presidente più anziano per durata in carica e, qualora paritaria, per età anagrafica.

Articolo 8 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Congressuale Regionale. Esso dura in carica un quinquennio.

Ha la funzione di fornire gli indirizzi politico-amministrativi all'Ufficio di Presidenza, redige il programma annuale di attività, si esprime circa l'orientamento e le decisioni dell'Associazione su singole e rilevanti tematiche, tali pareri possono essere richiesti anche dall'Ufficio di Presidenza in occasione di operazioni di particolare rilevanza.

Alle sue riunioni partecipa il Direttore Generale che ne redige il verbale ed il Collegio Sindacale.

E' composto da Amministratori aventi il requisito minimo essenziale di cui all'art. 4 comma 3 nonché dai rappresentanti di altre categorie di Soci (di cui all'art. 3), nel numero di 46 (quarantasei) componenti oltre il Presidente tenendo conto del riparto territoriale nonché della classe di ampiezza demografica degli Enti. Fanno inoltre parte del Consiglio, i Consiglieri Nazionali dell'Anci eletti in Liguria, ed i componenti dell'Ufficio di Presidenza.

Le vacanze che si verificano tra i componenti eletti nel Consiglio Direttivo per recesso, decadenza, dimissioni od altre ragioni, prima della naturale scadenza, sono risolte tramite cooptazione.

E' convocato dal Presidente a mezzo comunicazione da inviarsi almeno 5 giorni prima e contenente la data, l'ora ed il luogo della prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.

Articolo 9

IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è Dirigente dell'Associazione (disciplinato dal CCNL così come previsto dal Regolamento di Organizzazione e Contabilità). Esso è scelto, tramite idonea prova selettiva, dall'Ufficio di Presidenza, tra le figure dotate dei requisiti curriculari necessari e comparati, in particolare deve essere in possesso di laurea, master specialistico (ai sensi dell'art. 46 del D. LGS 150/2009) ed esperienza comprovata.

Egli sovrintende al funzionamento dell'Associazione, cura l'attuazione delle decisioni assunte dagli Organi, redige i verbali.

Egli cura e sovrintende le funzioni tecnico – amministrative di Anci Liguria presso il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, di cui è, di norma, Segretario Generale.

Il Direttore Generale è capo ed amministratore del personale a disposizione dell'Associazione. Egli è il responsabile del controllo di gestione e dell'applicazione del Regolamento di Organizzazione e Contabilità.

Cura l'attuazione di deleghe a lui conferite dagli Organi dell'Associazione. In caso di impedimento temporaneo è sostituito dal dipendente dell'Associazione con maggiore anzianità di servizio che funge in via ordinaria da Vice Direttore.

Il Direttore Generale svolge, in ogni caso, i compiti e le funzioni che già appartenevano al Segretario Generale.

Articolo 10

IL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio è eletto dall'Assemblea Congressuale Regionale ed è composto da numero 3 (tre) Amministratori comunali effettivi, iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti. Sono altresì previsti 2 (due) componenti supplenti che intervengono in funzione sostitutiva, anch'essi iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti.

Il Collegio ha compiti di controllo, verifica e revisione del bilancio, conto consuntivo e della contabilità, nonché degli atti deliberati dall'Associazione secondo le competenze previste dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

Articolo 11
LA CONSULTA REGIONALE DEI PICCOLI COMUNI, DELLE UNIONI DI COMUNI
E DEI COMUNI DERIVANTI DA FUSIONE

Appartengono alla Consulta gli Enti associati all'Anci.

La Consulta tutela gli interessi della popolazione che rappresenta ed a tale scopo:

- studia ed elabora le proposte per il miglioramento e la semplificazione dell'attività amministrativa di tali Enti;
- partecipa, assistita dagli Organi dell'Anci regionale, alla trattazione delle problematiche coinvolgenti la vita locale (servizi, rapporti con Regione ed organismi referenti territoriali nonché Aziende e organi dello Stato ecc.);
- tutela l'identità e la tradizione dei piccoli Comuni;
- verifica e fornisce la propria assistenza per sperimentare forme di collaborazione tra Comuni tendenti a realizzare efficaci ed autonome forme di integrazione operative nelle materie indicate dalla legge;
- partecipa alla definizione dei ruoli dei Comuni compresi nell'ambito della Città Metropolitana e/o degli Enti di Area vasta;
- provvede ad informare gli enti locali interessati, attraverso i canali forniti dall'Anci, sugli sviluppi delle iniziative e dei provvedimenti riguardanti questioni inerenti tali Enti.

La Consulta ha un proprio Coordinatore ed un Direttivo, eletti da propria Assemblea Congressuale Regionale nel numero di 22 (ventidue) oltre il Coordinatore.

La composizione del Direttivo, deve equilibrare la rappresentanza dei Comuni di ogni territorio della Regione. Il funzionamento della Consulta è uniformato a quanto previsto dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Associazione ed in relazione con la medesima Consulta Nazionale.

I compensi relativi alle riunioni consistono in quanto stabilito ai sensi di legge nel Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'Associazione.

Articolo 12

LA CONFERENZA REGIONALE DEI CONSIGLI COMUNALI

E' istituita la Conferenza regionale dei Consigli Comunali.

La Conferenza assicura una presenza adeguata dei Consigli comunali nell'attività dell'Associazione, valorizza la funzione dei Consigli Comunali nell'esercizio delle proprie funzioni, sia nell'ambito del Comune, che nei rapporti esterni, soprattutto in ordine agli istituti di partecipazione.

Essa ha un proprio Coordinatore ed un Coordinamento eletto da propria Assemblea Congressuale Regionale nel numero di 12 (dodici) componenti oltre il Coordinatore. Il funzionamento del Coordinamento dei Consigli Comunali è uniformato a quanto previsto dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Associazione ed in relazione con la medesima Conferenza Nazionale.

I compensi relativi alle riunioni consistono in quanto stabilito ai sensi di legge nel Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'Associazione.

Articolo 13

IL COORDINAMENTO REGIONALE DI ANCI GIOVANE

E' istituito il Coordinamento regionale di Anci Giovane di cui fanno parte gli Amministratori comunali liguri di età non superiore ai 35 anni.

Il Coordinamento che li rappresenta ha l'obiettivo di mettere in rete, valorizzare e promuovere i giovani amministratori attivi e presenti in tutti i Comuni associati.

Il Coordinatore ed i componenti dell'organo sono determinati ed eletti da propria Assemblea Congressuale Regionale nel numero di 18 (diciotto) oltre il Coordinatore. Il funzionamento del Coordinamento regionale di Anci Giovane è uniformato a quanto previsto dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Associazione ed in relazione con la medesima Conferenza Nazionale. I compensi relativi alle riunioni consistono in quanto stabilito ai sensi di legge nel Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'Associazione.

Articolo 14
FEDERSANITA' – ANCI LIGURIA

E' istituita tra le Aziende Sanitarie, Ospedaliere e degli altri Enti previsti dalla normativa della Regione Liguria con i Comuni Liguri associati all'Anci, l'Associazione Federsanità - Anci Liguria.

L'Associazione agisce con propria autonomia nell'ambito degli indirizzi della Federsanità – Anci Nazionale.

L'Associazione, denominata Federazione, ha un proprio statuto che ne regola la costituzione e le funzioni in coerenza con lo statuto e le indicazioni nonché con i regolamenti dell'Anci Liguria.

Il bilancio della Federazione un volta approvato sarà depositato presso la segreteria dell'Anci Liguria.

Articolo 15
CONSULTE E COMMISSIONI PERMANENTI E RESPONSABILI DI SETTORE

Le Commissioni e Consulte regionali tematiche sono costituite dall'Ufficio di Presidenza che ne indica le competenze.

Esse predispongono studi, pareri, memorie, documenti e possono proporre agli Organi iniziative sulle materie di competenza.

Esse forniscono il proprio contributo alle bozze di parere che sono trasmesse al CAL.

Ognuna di esse ha un proprio Coordinatore che la convoca e presiede; il Coordinatore è conseguentemente il Responsabile regionale di settore dell'Associazione. Il Coordinatore è, di norma invitato, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo.

Il Coordinatore ed i componenti possono essere individuati anche tra figure esterne agli Organi e possono non essere amministratori comunali purché si possa comprovare idonea competenza curriculare, formativa e professionale.

Agli organismi ed ai coordinatori di cui al presente articolo possono essere riconosciute le condizioni economiche previste dal Regolamento di Organizzazione e Contabilità a seguito di decisione degli Organi deliberanti.

Articolo 16
DECADENZA

Decadono dalla carica tutti i componenti che siano risultati assenti senza giustificato motivo per oltre 3 sedute consecutive.

Decadono altresì coloro che perdono il requisito minimo essenziale di essere amministratore di uno degli Enti associati.

La decadenza previo richiamo del Presidente è dichiarata dal primo Ufficio di Presidenza utile.

TITOLO II

FUNZIONAMENTO

Articolo 17

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Per quanto concerne la gestione amministrativa ed organizzativa si fa espresso rinvio al Regolamento di Organizzazione e Contabilità. Tale Regolamento, predisposto dall'Ufficio di Presidenza, è approvato dall'Assemblea dei Soci.

L'Associazione si avvale di norma di personale distaccato dai Comuni e di personale assunto direttamente nelle forme consentite dalla legge.

In particolare dovrà essere assicurata la tenuta :

- dell'elenco dei Soci;
- della raccolta dei verbali degli Organi;
- delle scritture contabili previste dalla legge;
- del libro inventari;
- del libro giornale;

Ogni documentazione inerente l'attività degli Organi è conservata presso gli uffici dell'Associazione. I verbali delle sedute collegiali degli Organi sono predisposti e firmati dal Direttore Generale e, quando previsto, controfirmati dal Presidente, detti verbali sono portati all'approvazione dell'Organo cui si riferiscono in una seduta successiva.

TITOLO III

NORME FINALI

Articolo 18

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Assemblea dei Soci può deliberare lo scioglimento dell'Associazione Regionale con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei Soci; in tal caso designa un Commissario liquidatore.

Il Commissario liquidatore, dopo aver provveduto al saldo delle passività, devolve il patrimonio dell'Associazione secondo le indicazioni espresse dall'Assemblea dei Soci e in ogni caso a favore di Enti di beneficenza no profit liguri.

Articolo 19

APPROVAZIONE E MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

Il presente Statuto è approvato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti all'Assemblea dei Soci. Può essere modificato dall'Assemblea dei Soci a maggioranza dei presenti con le medesime modalità dell'approvazione.

Per la validità delle assemblee che approvano e modificano lo Statuto, sono necessarie le partecipazioni previste dall'articolo 5 alla presenza del Notaio.

Articolo 20

FONDO PATRIMONIALE DI GARANZIA E FONDO DI GESTIONE

A fronte della necessità di dotare l'Associazione di autonomia patrimoniale, ai sensi della vigente normativa, viene costituito un fondo patrimoniale di garanzia per un ammontare pari a euro 15.000 (quindicimila/00).

Tale fondo è vincolato e indisponibile alle esigenze gestionali dell'Associazione.

L'accantonamento risulta indicato in modo distinto nelle scritture contabili e nel rendiconto. Il relativo documento certificativo dell'istituto bancario viene allegato alla nota integrativa annuale.

Ai fini della gestione caratteristica dell'Associazione, il fondo di gestione si identifica con il conto corrente bancario intestato all'Associazione stessa.

Articolo 21
NORMA TRANSITORIA

Il presente Statuto entra in vigore in seguito ad approvazione tramite Decreto Regionale.

Il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed i 3 (tre) Vice Presidenti attualmente in carica divengono i componenti con voto deliberativo in capo al nuovo Ufficio di Presidenza previsto dallo Statuto, fino alla celebrazione della prossima Assemblea Congressuale Regionale.

Il Collegio Sindacale, vigente all'approvazione del presente Statuto, rimane in carica fino alla celebrazione della prossima Assemblea Congressuale Regionale, fatto salvo il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 10.

Il Consiglio Direttivo, vigente all'approvazione del presente Statuto, rimane in carica fino alla celebrazione della prossima Assemblea Congressuale Regionale, fatto salvo il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 8.

In fase di prima applicazione del presente Statuto l'Ufficio di Presidenza ed il Direttore Generale, ciascuno nell'esercizio delle proprie competenze, provvedono a compiere gli atti di esecuzione conseguenti alle modifiche statutarie intervenute con particolare riguardo a quelle necessarie all'applicazione del nuovo Regolamento di Organizzazione e di Contabilità ed alle disposizioni di cui al precedente art. 9.

In fase di prima applicazione del presente Statuto il Segretario Generale in carica, essendo già stato individuato quale figura in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 comma 1 ai sensi dell'ordinamento vigente, assume il ruolo e le funzioni di Direttore Generale di cui all'art. 9, nel rispetto della normativa vigente in materia.